

Tasso alcolico alla guida e libertà individuale

di Alfonso Celotto *
(7 novembre 2002)

Con decreto-legge dello scorso mese di giugno, convertito in legge n. 121 del 2002, è stata anticipata l'entrata in vigore di una serie di articoli del nuovo codice della strada.

Molte polemiche hanno accompagnato, in particolare, la drastica riduzione del tasso alcolico ammesso per chi guida. Tale limite è ora fissato a solo 0,5 grammi per litro, il che significa che bastano due bicchieri di vino al pasto per esser multati. I recidivi all'infrazione, cioè chi risulta positivo per la seconda volta alla prova del palloncino, incorrono poi nella ben più grave sanzione del ritiro della patente.

Il Ministro Lunardi ha giustificato questa regola drastica, sostenendo che costituisce una misura indispensabile per limitare gli incidenti stradali e soprattutto le cosiddette stragi del sabato sera.

Si è invece replicato che gli incidenti stradali più gravi sono causati dal consumo di stupefacenti, dalla velocità eccessivamente alta e dall'abuso di superalcolici. Così - si è detto - una misura tanto restrittiva finisce per penalizzare indiscriminatamente solo i piccoli bevitori, impedendo di accompagnare la pizza con una sacrosanta birra alla spina, salvo... a non voler tornare a casa chiamando un taxi!

Di questa vibrata protesta si è fatta capofila la Associazione italiana sommelier, quale organismo preposto alla diffusione del "bere bene", informato e moderato. Ora i sommelier hanno anche promosso una petizione al Ministro Lunardi, per supportare con un plebiscito popolare la richiesta di rivedere questa restrizione.

La questione non è solo un problema sociologico e culturale, ma va a toccare anche uno dei problemi di fondo del rapporto fra diritto e società, fra libertà del singolo e interessi della collettività: fino a che punto è possibile e giusto che la legge vada a limitare la libertà individuale al fine di tutelare un interesse generale?

Applicando la domanda al nostro caso: fin dove è giusto e legittimo che lo Stato comprima la libertà individuale di consumare alcolici (con moderazione), in nome del legittimo interesse collettivo alla prevenzione degli incidenti stradali?

Rinvenire il corretto punto di equilibrio di questo bilanciamento di interessi non è agevole, ma può esserci utile ricordare il dibattito che ha accompagnato l'introduzione nel nostro Paese dell'obbligo del casco per chi guida i motoveicoli.

Quando nel gennaio del 1986 venne introdotto per legge l'obbligo dell'uso del casco protettivo, l'Italia - come spesso accade - si spaccò in due partiti, anche ricorrendo ad argomentazioni di politica del diritto. Alcuni ritenevano ingiustificabile questa sottoposizione del singolo a obblighi coercitivi, non essendovi un pericolo diretto per il diritto alla salute di terzi. Detto in altri termini, si sosteneva che chi vuole rompersi la testa in moto, soprattutto se maggiorenne, deve essere libero di farlo. Lo Stato non può limitare il singolo in nome dell'interesse della collettività alla tutela della salute del singolo o per le esigenze di limitazione dei costi economici derivanti alla collettività dagli incidenti stradali.

Altri, invece, rilevavano che si trattava di un provvedimento sacrosanto, che finalmente imponeva anche in Italia una misura indispensabile. Si argomentava che l'individuo non ha la libertà incondizionata di esporre la propria vita o la propria incolumità a rischi inutili. E' interesse della collettività che i singoli conservino la propria integrità fisica, ad esempio attraverso l'uso obbligatorio del casco protettivo, anche in ragione dell'esigenza di evitare i costi umani e sociali connessi alla mortalità e alle morbosità che possono dipendere dalla inosservanza delle misure di sicurezza imposte.

Le polemiche sul punto continuarono finché venne chiamata in causa la Corte costituzionale, per pronunciarsi sulla ragionevolezza della legge sull'obbligo del casco e sulla sua compatibilità con l'art. 32 Cost., che ritiene legittimi i trattamenti sanitari obbligatori solo se compatibili con il rispetto della persona umana.

Proprio il giudice delle leggi - nella sent. n. 180 del 1994 - ci ha indicato il giusto criterio di contemperamento tra libertà

del singolo ed esigenze della collettività. Si è ritenuta legittima la limitazione della libertà del singolo in nome dell'interesse della collettività, quando si impongano alla persona "modalità neppure gravose" rispetto al perseguimento di un interesse generale, come si è ritenuto avvenga per l'uso del casco nella guida dei motoveicoli.

Nel caso del nuovo limite al consumo di alcol per i guidatori, questo criterio della *non eccessiva gravosità* dell'obbligo imposto al singolo è stato rispettato?

Chi scrive ha forti perplessità in proposito, ma comunque spera davvero che non bisognerà attendere un intervento della Corte costituzionale per capire quanti bicchieri di vino si possono bere al pasto!

* p.s. di Diritto costituzionale, Università di Roma Tre, celotto@uniroma3.it

Forum di Quaderni Costituzionali

Costituzionali